



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



PNRR
FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPRESIVO "MATTEI – DI VITTORIO"



Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Segreteria Tel:02/92103740 - 02/92103833

e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

Circ. 148

Al personale ATA
AI DSGA
e p.c. ai Referenti di Plesso

Oggetto: Chiarimenti in merito ai doveri del personale scolastico durante l'orario di servizio

Si ricorda al personale ATA, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, che **allontanamenti** dal proprio settore o dalla postazione di lavoro, se non per **giustificati motivi**, non sono consentiti se non durante la pausa prevista dal contratto di lavoro vigente. Assenze e allontanamenti non autorizzati e ingiustificati, rappresentano **violazioni degli obblighi contrattuali** da parte dei dipendenti con conseguente responsabilità disciplinare sanzionata a seguito di **contestazione di addebito**.

In merito si forniscono chiarimenti sulla base della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro approvato per il triennio 2019-21 in combinato disposto con le altre norme vigenti.

La normativa di riferimento.

Si chiariscono anzitutto le mansioni dei collaboratori scolastici, riportando i contenuti della tabella A allegata al nuovo CCNL Scuola 2019-2021: *"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo: **accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; - collaborazione con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.**"*

Si evidenzia dunque l'importante apporto in termini di vigilanza di alunni e locali che richiede una presenza costante nel proprio settore di competenza, giustificandone l'allontanamento solo in presenza di valide ragioni.

Sempre il CCNL Scuola 2006-2009 all'art. 51, ancora vigente, detta la disciplina delle pause lavorative in maniera inequivocabile sia per il personale collaboratore scolastico che assistente amministrativo: *"L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti"*.

Nessuna disposizione viene dunque dettata per le ulteriori pause dal lavoro, pur se brevi e occasionali anche se la cosiddetta pausa caffè può essere "tollerata" e gestita secondo buon senso anche al di fuori di una vera e propria regolamentazione formale.

Solo ai fini del rispetto delle disposizioni del Dlgs 81/2008, gli assistenti amministrativi dovranno eseguire almeno una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale svolgendo altre mansioni amministrative senza l'uso dei videotermini dedicandosi a mansioni che non richiedano un intenso impegno visivo. Inoltre è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.

Premesso questo, in presenza di **palese e ingiustificato allontanamento** dal luogo di lavoro attribuito o dalla propria postazione, in particolar modo nei casi di reiterazione abituale del fatto, si manifesta una violazione dei doveri d'ufficio espressi nel CCNL 2019-2021 e nel D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" come novellato dal D.P.R. 82/2023.

In particolare l'art. 23 del CCNL Istruzione 2019-2021 prevede che il dipendente *"deve rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con il DSGA"*.

Alla violazione conseguono responsabilità disciplinari ma anche amministrative del dipendente che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, deve necessariamente richiamare procedendo alla **contestazione formale dell'addebito** con l'istruttoria di un procedimento disciplinare e l'irrogazione delle **sanzioni previste**.

Altresì si ricorda al personale che la normativa generale prevede il divieto di fumo nei locali pubblici. Per le scuole, già a partire dalla Legge n. 584/1975 *"Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico"*, il divieto riguarda non solo i locali interni all'istituto ma anche le pertinenze esterne, pur se all'aperto (ad esempio aule, corridoi, uffici, archivi, cortili, parcheggi, biblioteche, scale, ascensori, palestre, sale d'attesa, sale docenti, bagni e spogliatoi).

La violazione del divieto costituisce **illecito amministrativo**. È responsabilità del Dirigente Scolastico, o dei [preposti designati al rispetto del divieto di fumo](#), a procedere all'immediato accertamento del fatto e alla sua contestazione al trasgressore.

Si ricorda, infine, che non è consentito ai collaboratori scolastici allontanarsi dal proprio posto di lavoro per soddisfare le numerose richieste di consegna agli alunni di materiale "dimenticato a casa" durante le ore di frequenza. I collaboratori scolastici non possono lasciare incustodito il loro settore per svolgere tali compiti in quanto non consentirebbero agli stessi di gestire contemporaneamente la vigilanza alle classi e ai locali della scuola, che è prioritaria per ragioni di sicurezza alla distribuzione di materiale.

Si ringrazia per la collaborazione il personale scolastico.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93